

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIZZI e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1989

Norme di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernenti il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante «Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici», prevedeva la collocazione del personale appartenente alla carriera di concetto delle ragionerie provinciali nei seguenti due ruoli che si portano in parallelo:

QUADRO VII - RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Carriera direttiva

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettori generali
500	Direttori di ragioneria di 1 ^a classe e ispettori capi di ragioneria

QUADRO VIII - RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica
500	{ Ragionieri superiori Segretari superiori

402	Direttori di ragioneria di 2 ^a classe	402	{ Ragionieri principali Segretari principali
325	Vice direttori di ragioneria	325	{ Primi ragionieri Primi segretari
<i>Carriera di concetto</i>			
271	Ragionieri	271	{ Ragionieri Segretari
229	Ragionieri aggiunti	229	{ Ragionieri aggiunti Segretari aggiunti
202	Vice ragionieri	202	{ Vice ragionieri Vice segretari

Il troncone della carriera di concetto ex speciale e la carriera di concetto ordinaria presentavano elementi comuni:

- 1) stesse qualifiche (vice ragionieri - ragionieri aggiunti - ragionieri);
- 2) stessi coefficienti retributivi (202 - 229 - 271);

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) stesse funzioni, per le quali vale il disposto dell'articolo 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolamentava le funzioni della carriera ordinaria di concetto. Le mansioni svolte dalle due carriere sono ancora oggi le stesse;

4) stesso titolo di studi per l'accesso in carriera (diploma di istruzione secondaria di secondo grado);

5) stessa possibilità di conseguire, mediante concorso, la nomina a direttore di sezione (ruolo centrale) e quella a vice direttore (ruolo provinciale).

Appare chiaro, quindi, che l'Amministrazione riteneva similari le due carriere: stessi stipendi, stesse mansioni, stessa progressione di carriera.

L'unico elemento di distinzione era dato dall'accesso alle due carriere: per il troncone della carriera di concetto ex speciale i concorsi consistevano in tre prove scritte ed una prova orale, mentre per la carriera di concetto ordinaria i concorsi erano basati su due prove scritte ed una orale.

Tale elemento però - e ciò assume chiara rilevanza per quanto attiene alla *ratio* del presente disegno di legge - non risultava determinante per la stessa Amministrazione, che, successivamente al 1962, bandiva un concorso per l'accesso al troncone di concetto della carriera ex speciale basato su due prove scritte ed una orale (concorso a 147 posti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963) e consentiva, in attuazione di disposizioni contenute nella legge n. 1291 del 1962, l'accesso al personale dei ruoli aggiunti al predetto troncone attraverso semplice inquadramento *ipso iure* ed in alcuni casi attraverso l'applicazione dell'articolo 200 del testo unico del 1957.

Pertanto, considerati gli elementi comuni alle due carriere e ritenuto che il diverso numero delle prove non costituiva elemento di differenziazione assoluta, si può affermare che al personale appartenente alle due carriere sia riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico, nel senso che la carriera ordinaria di concetto e la carriera speciale di concetto iniziavano e si sviluppavano sulla base degli stessi coefficienti (eccezion fatta per

il coefficiente 670, riservato agli ispettori generali) garantendo le stesse aspettative retributive e di carriera a coloro che avevano sostenuto il concorso per la carriera ordinaria, anzichè quello per la carriera speciale.

Senonchè, nel quadro della legge di delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il legislatore delegato disponeva, con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la soppressione delle carriere speciali; il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, all'articolo 4, disciplinava l'inquadramento nei ruoli delle carriere direttive ex speciali di tutto il personale appartenente al troncone di concetto della carriera ex speciale.

Il legislatore, in quella sede, non tenne conto del personale della carriera di concetto ordinaria che si trovava nelle stesse condizioni giuridiche ed economiche, oltre che funzionali, di quello appartenente alla carriera speciale, con conseguente, ingiustificata disparità di trattamento tra le due fasce di personale, disparità che ha comportato una diversificazione, come si rileva dal seguente prospetto:

Parametro	Qualifica	Parametro	Qualifica			
530 487 455 426 387	} direttore aggiunto di ragioneria di 1 ^a classe se	370	} segretario capo e ragioniere capo			
307				} direttore di ragioneria di 2 ^a classe	297 255	} segretario principale e ragioniere principale
257 190						

Successivamente, il legislatore, con l'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e con l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 - ed è storia recente - ha ritenuto di estendere i benefici giuridici ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 al personale della soppressa carriera di concetto ordinaria limitatamente a quello che aveva superato concorsi per l'accesso in carriera basati su tre prove scritte ed un colloquio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sostanza, è stato riconosciuto al personale della carriera di concetto ordinaria il diritto di godere degli stessi benefici che sono stati concessi al personale della carriera di concetto ex speciale, però questo diritto è stato riconosciuto soltanto ad una parte del personale e non a tutti. Si perpetua così una grave ingiustizia a danno di una parte del personale della carriera ordinaria di concetto.

Va poi rilevato che il Senato ha recentemente approvato due disegni di legge che si muovono, ambedue, nel senso di rimuovere pregresse discriminazioni: si tratta del disegno di legge n. 1168, sul personale dell'Amministrazione finanziaria, e del disegno di

legge n. 1343, sul personale della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro, entrambi all'esame della Camera dei deputati. Con riguardo al progetto da ultimo citato, il n. 1343, la stesura finale non ha rimediato alla discriminazione che tuttora grava sul personale della soppressa carriera di concetto che abbia superato solo due prove scritte. Di qui l'esigenza della norma interpretativa proposta con il presente disegno di legge, che, non arrecando oneri aggiuntivi, non presenta problemi di copertura finanziaria, analogamente ai disegni di legge nn. 1343 e 1168 già richiamati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi a tutto il personale che, in servizio alla data del 1° luglio 1972, era inquadrato nei ruoli periferici della soppressa carriera ordinaria di concetto del Ministero del tesoro. Conseguentemente, detto personale è equiparato, a tutti gli effetti, agli impiegati dell'ex carriera speciale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972.

2. L'estensione dei benefici di cui al comma 1 avrà le seguenti decorrenze:

a) agli effetti giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

b) agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 427.